

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

59.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIAN CARLO BINELLI

INDI

DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (6315)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	5
Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i>	3
Bruni Francesco (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

CARMINE NARDONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (6315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 16 gennaio 1992.

L'onorevole Bruni ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame disciplina il Fondo di solidarietà nazionale, innovando la normativa vigente sotto il profilo dello snellimento delle procedure, dell'incisività degli interventi contributivi, dell'ampliamento degli eventi e delle colture assicurabili.

In particolare, per quanto riguarda la dotazione finanziaria, si aumentano le disponibilità del fondo a 620 miliardi: l'incremento è quanto mai necessario perché l'esperienza di questi anni ha mostrato quanto fosse insufficiente lo stanziamento

anche solo per le calamità che potremmo definire « ordinarie ».

L'articolo 2 snellisce le procedure per l'accertamento dei danni fissando altresì in modo puntuale tempi e modalità per il trasferimento di fondi dallo Stato alle regioni, mentre l'articolo 3 enuncia gli interventi contributivi, fissando i requisiti per far luogo alla loro concessione.

I presupposti riguardano l'azienda (che deve aver subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica) e il tipo di colture ed eventi considerati. Infatti si è stabilita la preclusione all'erogazione delle provvidenze contributive per danni causati da eventi e a colture ammissibili all'assicurazione agevolata. Tali eventi e colture saranno annualmente determinati con decreto del ministro dell'agricoltura che terrà conto dell'evoluzione del mercato assicurativo, del costo delle polizze e degli altri fattori che possono determinare il ricorso all'assicurazione agevolata.

Si è in tal modo realizzata una forma di semplificazione procedurale di notevole portata, poiché il sistema attuale (in cui la legge fissa eventi e colture assicurabili) ha cristallizzato di fatto forme di contrattazione che ormai si rilevano inadeguate e superate.

La tipologia degli interventi è stata razionalizzata, cercando di concentrare l'erogazione di finanziamenti su misure effettivamente suscettibili di facilitare la ripresa produttiva e sulla destinazione delle stesse a favore dei soggetti maggior-

mente coinvolti nella gestione aziendale (coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale) che subiscono anche più pesantemente le conseguenze finanziarie dei danni.

Si prevedono misure di pronto intervento, contributi in conto capitale e prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, anche per il ripianamento delle rate di credito agrario, nonché mutui decennali per danni alle strutture.

Per le cooperative ed organismi associativi che abbiano subito riduzioni dei conferimenti dai soci danneggiati si prevedono prestiti di esercizio di durata quinquennale.

L'articolo 5 stabilisce la possibilità di esonero per i contributi previdenziali ed assistenziali in una fascia ricompresa tra il 20 ed il 50 per cento. Anche questa norma, improntata a criteri di notevole elasticità, consente l'adeguamento delle misure all'entità dei danni e degli stanziamenti, di volta in volta disponibili. Comunque, si è responsabilmente collegato l'esonero all'iscrizione negli elenchi previdenziali per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale.

L'articolo 6 contiene una disposizione che consente lo sviluppo di forme mutualistiche tra allevatori per il ristoro di danni da epizoozie, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 218 del 1988, emanata al tempo dell'epidemia di afta.

Gli articoli 8, 9 e 10 riguardano la materia delle assicurazioni e dei consorzi di difesa: l'articolo 8 fa riferimento alle iniziative per la difesa attiva, che come è noto per talune produzioni sono l'unico strumento per la protezione delle colture e quindi per la salvaguardia del reddito.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO CAMPAGNOLI

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. L'articolo 9, come ho già premesso, prevede tre possibili oggetti dei contratti di assicurazione, che potranno essere presi in

considerazione dal decreto del ministro come ammissibili all'assicurazione agevolata.

In pratica si prevede: alla lettera a), una tipologia analoga a quella attualmente più diffusa; alla lettera b) si allarga l'elenco delle colture ed eventi assicurabili, comprese le strutture, le epizoozie e, infine, alla lettera c), si prevede la possibilità di stipulare una sorta di assicurazione sul complesso della produzione aziendale su cui sono suscettibili di incidere negativamente gli eventi considerati.

Si consente in tal modo alle parti private (consorzi di difesa e assicurazioni) nonché ai Ministeri interessati (agricoltura e industria), secondo quanto previsto dal comma 7, di modulare diversamente l'assicurazione agevolata, a seconda del corso dei mercati assicurativi e dell'ammontare delle tariffe. A quest'ultimo riguardo è prevedibile che l'estensione della base assicurativa produca l'effetto di diminuire il costo delle polizze.

Circa l'accordo, esso è concluso a livello nazionale tra l'associazione dei consorzi di difesa e uno o più consorzi che raggruppano le imprese assicuratrici, i quali ultimi riassicurano i contratti assunti presso l'INA: si realizza in tal modo, da un lato, una proficua concorrenza tra le suddette imprese, anche in vista del mercato unico europeo e, dall'altro, una sorta di mutualità fra tali imprese, che garantisce agli agricoltori l'integrale pagamento degli indennizzi patuiti.

Essenziale, in tale sistema, è il ruolo dei periti; si prevede pertanto la costituzione di un fondo, gestito dalle parti private e dai ministeri, per le spese peritali e di formazione professionale degli incaricati.

L'articolo 10 contiene delle previsioni relative ai consorzi di difesa ed altri organismi abilitati all'esercizio di funzioni di difesa attiva e passiva delle produzioni, rese necessarie alla luce della precedente esperienza legislativa. In particolare prevede l'attribuzione della persona-

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1992

lità giuridica, norme sulle assemblee parziali e sui contributi consortili.

In considerazione delle grandi attese del mondo agricolo per questo provvedimento da lungo tempo richiesto si raccomanda la sollecita approvazione del testo, che costituisce un importante passo avanti per il ristoro dei danni da calamità naturali, anche alla luce delle esperienze di altri paesi europei.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare a domani il seguito della discussione e di trasmettere immediatamente il testo del disegno di legge alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 16.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 7 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO